

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 giugno 2005, n. 0170/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004. (Interventi in materia di professioni).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

DGR 23/5/2005, n. 1173.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 6, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non, esercitate in forma individuale, associata ovvero societaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
- a) per ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
 - b) per certificazione di qualità: la certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni riferite all'esercizio di un'attività professionale ordinistica e non.

Art. 3
(Beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento:
- a) i soggetti che esercitano in forma individuale un'attività professionale ordinistica ovvero non ordinistica per la quale è richiesta l'iscrizione ad una associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004;
 - b) gli studi associati di cui alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939;
 - c) le società tra professionisti che esercitano un'attività professionale ordinistica;
 - d) le società tra professionisti che esercitano un'attività professionale non ordinistica.

2. I soggetti che esercitano l'attività professionale, in forma individuale, sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora:

- a) abbiano la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) svolgano l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;
- c) svolgano attività esclusivamente libera e professionale e non siano lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di

- impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di società di capitali;
- d) siano regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;
 - e) siano aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004, nel caso di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

3. Gli studi associati che esercitano un'attività professionale ai sensi della legge 1815/1939 sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento qualora:

- a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati eserciti l'attività in Regione;
- b) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di società di capitali;
- c) riuniscano soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
- d) rispettino quanto previsto dalla legge n. 1815/1939 «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza».

4. Le società tra professionisti ordinistici, costituite in base a specifiche normative di settore, sono ammesse al beneficio di cui al presente regolamento qualora:

- a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci eserciti l'attività in Regione;
- b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
- c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
- d) rispettino quanto previsto dalle specifiche normative di settore che ne consentono la costituzione;
- e) siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

5. Le società tra professionisti non ordinistici sono ammesse ai benefici di cui al presente Regolamento qualora:

- a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci eserciti l'attività in Regione;

- b) riuniscano esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
- c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
- d) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.

6. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

7. I requisiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni, certificabile in base alle vigenti normative nazionali ed internazionali, da organismi accreditati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano l'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di consulenza esterna per la realizzazione del sistema di qualità, comprensive della progettazione del sistema, della stesura del relativo manuale e della preparazione della visita ispettiva di certificazione;
- b) spese per la formazione e l'aggiornamento del professionista o dei professionisti e dell'eventuale personale dipendente che interagisce con il sistema qualità;
- c) spese per l'informatizzazione del sistema qualità con esclusione di quelle riferite all'acquisto di hardware a meno che tale acquisto, debitamente motivato, non sia ritenuto strettamente connesso ed imprescindibile ai fini della realizzazione del sistema di qualità¹;
- d) spese relative alla tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso e di eventuali altre imposte.

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPR 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

Art. 5
(Requisiti delle società di consulenza)

1. Le consulenze per la realizzazione del sistema di qualità sono svolte da società o consulenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto almeno cinque interventi di consulenza nell'area della qualità presso strutture che hanno conseguito la certificazione da comprovare nel curriculum vitae;
- b) essere iscritti nei registri dei valutatori di sistemi di qualità nazionali o internazionali riconosciuti.²

Art. 6
(Computo dei termini)

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Art. 7
(Regime d'aiuto)³

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 8
(Presentazione delle domande)

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio dell'iniziativa di cui all'articolo 4 su un apposito modello, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.

2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:

² Correzione inserita conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n. 1173, 23/5/2005

³ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPR n. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

- a) relazione recante la descrizione del programma che si intende realizzare, con l'indicazione dei tempi previsti per la sua realizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato;
- b) schema delle spese che si prevede di sostenere corredato dai preventivi delle ditte fornitrici la consulenza per l'analisi e la certificazione.
- b bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁴

3. Le domande di finanziamento sono integrate dall'ulteriore documentazione prevista in apposito modello, a seconda che i richiedenti siano professionisti, ordinistici e non e che esercitino l'attività in forma individuale, associata ovvero societaria.

Art. 9 (Concessione del contributo)

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:

- a) l'ammissibilità al finanziamento;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
- c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per

⁴ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, DPR n. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17)

accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.⁵

Art. 10
(*Ammontare del contributo*)

1. L'ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo minimo del contributo è pari a 4.000,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro⁶.
3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11
(*Erogazione del contributo*)

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso sono ultimati entro diciotto mesi⁷ dalla data di concessione.
2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato per ulteriori sei mesi.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa in ordine alle modalità di svolgimento del programma di certificazione, all'avvenuta realizzazione dello stesso ed ai risultati conseguiti, corredata dalla documentazione di spesa;

⁵ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

⁶ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

- b) attestato di certificazione rilasciato dall'organismo competente;
- c) (ABROGATA).⁸

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

9. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 12

(Erogazione dei contributi in via anticipata)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

⁸ Lettera abrogata da art. 6, c. 2, DPRReg. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

Art. 13
(Disposizioni per la presentazione di documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 14
(Cause di rideterminazione del contributo)

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:
- a) (ABROGATA);⁹
 - b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 10, comma 2.

Art. 15
(Domande inevase)

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16
(Revoca)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:

- a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;
- b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

⁹ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, DPR n. 25/6/2007, n. 0199/Pres. (B.U.R. 29/6/2007, S.O. n. 17).

- c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa);
- d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 17
(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18
(Modulistica)

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 19
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20
(Disposizioni finali)

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'Ufficio competente, su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I soggetti che esercitano un'attività professionale non ordinistica in forma individuale e le società i cui soci sono professionisti non ordinistici aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, già liberamente costituitesi, possono

presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento delle medesime nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.